

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA PER INVESTIMENTI SEZIONE SPECIALE REGIONE TOSCANA

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). Questo foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice

OGGETTO: CREDITO DI FIRMA

SEZ. I) INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO:

CENTROFIDI TERZIARIO Società Consortile per azioni. Sede Legale e Direzione Generale in Firenze, via S. Caterina D'Alessandria, 4 – 50129. Tel 05546811 - Fax. 0554681146. Indirizzo e-mail: info@centrofiditerziario.it; Indirizzo internet: www.centrofiditerziario.it
Capitale sociale al 31/12/2024: € 26.471.552. Riserve al 31/12/2024: € 1.964.116.
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05571080489 - Iscritta in data 02/01/2017 nell'Albo unico di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, n. Iscrizione 130, N. iscriz. Elenco gen. U.I.C. 37760 del 30/03/2006 prot. 010318.

SEZ. II) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO GARANZIA PER INVESTIMENTI SEZIONE SPECIALE REGIONE TOSCANA

Il presente foglio Informativo fornisce informazioni riguardo alle condizioni economiche relative alle garanzie di natura finanziaria rilasciate da CentroFidi Terziario. La garanzia ha carattere accessorio e favorisce la concessione del finanziamento al Cliente da parte di Banche o altri Intermediari Finanziari convenzionati. Le operazioni finanziarie ammissibili all'ottenimento della presente garanzia devono essere finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali. Ogni operazione sarà oggetto di richiesta di riassicurazione/controgaranzia presso il Fondo di Garanzia per le PMI L.662/96 la cui copertura sarà incrementata al 90% della riassicurazione grazie all'intervento e all'operatività della Sezione Speciale Regione Toscana, di cui all'Accordo firmato il 18 dicembre 2019 da Regione Toscana, Ministero delle Imprese e del made in Italy e Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Sezione speciale PR FESR 2021-2027 interviene finanziando, insieme al Fondo stesso, le singole operazioni di riassicurazione/controgaranzia a favore delle PMI e dei liberi professionisti ubicati nella Regione Toscana, finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali, ovvero al finanziamento del capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei. La Sezione speciale PR FESR 2021-2027 interviene, a integrazione delle misure di copertura delle singole operazioni del Fondo, finanziando: - l'incremento della misura della riassicurazione fino al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante; - il pari incremento della connessa controgaranzia rilasciata dal Fondo

Le operazioni finanziarie devono essere riferite alla sede principale o a una unità locale del soggetto beneficiario situate nel territorio della Regione Toscana e finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali, anche già avviati (da non più di 6 mesi alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione) alla data di presentazione della richiesta di garanzia purché non realizzati completamente alla data della concessione della garanzia, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei.

Non sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale le operazioni aventi ad oggetto il **consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi**, le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di **attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, i finanziamenti misti e i finanziamenti garantiti** destinati all'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili della stessa operazione.

Non sono altresì ammissibili i seguenti ambiti di intervento individuati dall'art. 7, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1058 (Allegato 2 - "Ambiti non ammissibili") e i settori di attività di cui all'Allegato 3 (Allegato 3 - "ATECO 2007 settori ammissibili").

Le condizioni, relative ai sotto riportati prodotti, applicate alla clientela in presenza dell'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI risultano agevolate rispetto a quelle riportate nel foglio informativo ordinario in relazione alla riduzione del premio per il rischio di credito assumendo e alla gratuità della riassicurazione.

SEZ. III) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL CREDITO DI FIRMA

Struttura e funzione economica. Con il rilascio del credito di firma CentroFidi garantisce la Banca in caso di mancato pagamento di un debito del cliente (affidato) nei confronti della Banca stessa; ne consegue che soltanto quest'ultima ha titolo per attivare il credito di firma rilasciato da CentroFidi, mentre tale diritto non spetta in alcun modo al cliente - debitore. Il debito del cliente verso la Banca convenzionata, sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra il cliente e la Banca convenzionata ed avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla Banca. Le percentuali di garanzia prestata da CentroFidi a fronte delle predette operazioni e servizi sono calcolate come percentuale sul capitale accordato o erogato dalla Banca, nella misura massima del 80%.

Il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca convenzionata quanto da questa pagato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto nei tempi e nelle forme concordate (ad esempio apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, mutui, sconti di portafoglio e via dicendo). CentroFidi si espone al rischio di dover adempiere, a richiesta della Banca di volta in volta interessata, unica legittimata beneficiaria e avente diritto a tale richiesta, l'obbligazione assunta dal cliente nei confronti della stessa banca o intermediario finanziario convenzionato, qualora il cliente sia insolvente alla scadenza.

Principali rischi (generici e specifici). Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da CentroFidi, dalla restituzione di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora. Un rischio specifico è rappresentato dalla mancata restituzione della eventuale cauzione da parte di CentroFidi, nei casi previsti nella "Richiesta Concessione di Garanzia", sintetizzabili nella mancata restituzione totale o parziale da parte del cliente del finanziamento garantito da CentroFidi, e nel richiamo delle cauzioni a Riserva da parte del Consiglio di Amministrazione di CentroFidi per i casi previsti. Tutti i prodotti usufruiscono del beneficio della maggiorazione della riassicurazione e vengono riassicurati dunque per CentroFidi con controgaranzia a favore della Banca erogante.

SEZ. IV) ELENCO COMPLETO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE

Per ogni proposta di affidamento, anche cumulante più forme tecniche, sono dovute spese di istruttoria (SPI) da versare anticipatamente e indipendentemente dal buon esito dell'operazione fino ad un massimo di € 800,00. Le commissioni per il rilascio della garanzia (SPG), applicabili al perfezionamento dell'operazione, variano in funzione della tipologia di affidamento bancario garantito e, per alcuni prodotti dalla fascia di merito attribuita al richiedente, secondo la tabella seguente, e alle restanti condizioni economiche sotto riportate. Ogni commissione espressa quale percentuale in questo documento è da intendersi sempre calcolata sull'importo dell'affidamento bancario complessivamente garantito.

INV. SEZ. SPECIALE MT60 80-90	Garanzia fino a 80% su finanziamenti chirografari durata max 60 mesi con riassicurazione del FCG al 90%	UNA TANTUM COMPRESA TRA 3,30 % E 8,20%
INV. SEZ. SPECIALE MT96 80-90	Garanzia fino a 80% su finanziamenti chirografari durata oltre 60 max 96 mesi con riassicurazione del FCG al 90%	UNA TANTUM COMPRESA TRA 3,60 % E 8,50%
INV. SEZ. SPECIALE MT+96 80-90	Garanzia fino a 80% su finanziamenti chirografari durata oltre 96 mesi con riassicurazione del FCG al 90%	UNA TANTUM COMPRESA TRA 3,90 % E 8,70%

In dipendenza di particolari condizioni di rischio connesse con l'operazione in richiesta rilevabili in fase di istruttoria o determinabili in sede di delibera, CentroFidi può richiedere un deposito cauzionale fino all'importo massimo del 35% dell'ammontare dell'operazione garantita e comunque mai superiore al rischio di credito connesso all'operazione al netto della riassicurazione del FCG per le PMI.

Qualora CentroFidi a proprio insindacabile giudizio reputi necessario utilizzare servizi e/o strumenti forniti da terzi nel corso dell'istruttoria (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consultazione pubblici registri o banche dati private, servizi di firma elettronica avanzata), saranno a carico del richiedente spese pratica (SPP) fino ad un massimo dello 1,00%. Nei casi in cui, a seguito della delibera positiva di concessione della garanzia da parte di CentroFidi, l'affidamento bancario garantito non sia successivamente perfezionato per cause indipendenti dalla volontà di CentroFidi quest'ultimo potrà esigere dal richiedente una commissione di non perfezionamento (CNP) di importo pari a euro 300,00 per ciascun credito di firma deliberato e non perfezionato. Si specifica che CentroFidi si impegna ad ultimare le istruttorie delle richieste di garanzia da parte di imprese e professionisti entro e non oltre 15 giorni dalla data di completamento della richiesta di garanzia.

Condizioni economiche praticate dalla banca/intermediario finanziario convenzionato:

CentroFidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il richiedente e la banca/intermediario finanziario, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da CentroFidi. Dette condizioni economiche (tassi di interesse fissi o variabili, date di valuta applicabili, periodicità e modalità di calcolo degli interessi, interessi di mora, criteri di indicizzazione, tassi di cambio, spese e commissioni di varia natura) sono stabilite dalla banca/intermediario finanziario convenzionati, ed accettate dal richiedente in fase di stipula dei relativi contratti.

SEZ. V) SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Su richiesta del richiedente Centrofidi rilascia a proprio insindacabile giudizio una garanzia accessoria alla fornitura dei prodotti finanziari e/o ai finanziamenti che il richiedente intende ottenere dalla Banca. Tale garanzia è autonoma rispetto a qualsiasi altra eventuale fideiussione che terzi rilasciassero in favore della Banca in relazione alla medesima posizione debitoria; è pertanto espressamente escluso ogni vincolo di co-fideiussione, ogni diritto di regresso da parte di altri fideiussori ed ogni beneficio della divisione tra fideiussori. In virtù della garanzia emessa, Centrofidi assume l'obbligo di pagare alla Banca originariamente indicata dal richiedente tra quelle convenzionate con Centrofidi, l'importo indicato dalla Banca come dovutole dall'affidato rivelatosi insolvente, entro i limiti di tempo e di importo della garanzia prestata sulla specifica linea di fido garantita. L'importo della garanzia prestata da Centrofidi è calcolata come percentuale sul capitale accordato o erogato dalla Banca o sul valore del bene finanziato nel caso di leasing, nella misura massima del 80%. Relativamente ai pagamenti a seguito di escussione da parte di Centrofidi a favore della Banca, non sussiste obbligo per Centrofidi di dare avviso all'affidato rivelatosi insolvente o denuncia del pagamento medesimo, formalità da cui Centrofidi viene espressamente esonerato. Centrofidi opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e, nel caso in cui si verificano le condizioni di ammissibilità alla riassicurazione/controgaranzia del suddetto Fondo, il richiedente manifesta fin d'ora la propria volontà a che Centrofidi valuti la possibilità di presentare domanda di intervento.

Corrispettivo della garanzia e deposito cauzionale

A fronte della garanzia concessa il richiedente si obbliga ad effettuare versamenti a Centrofidi a titolo di commissioni, secondo quanto stabilito nelle condizioni economiche e eventualmente a titolo di deposito cauzionale indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli affidamenti garantiti.

Nel caso in cui venissero richieste cauzioni queste in ogni caso verranno obbligatoriamente depositate, senza produrre frutti, presso - e nell'esclusivo interesse di - Centrofidi (il quale ne manterrà pertanto la piena disponibilità oppure il diritto esclusivo di rinunciarvi) fin quando il richiedente usufruisca di una qualsiasi garanzia di Centrofidi. Le somme versate a titolo di deposito cauzionale resteranno vincolate fino a liberazione totale di ogni obbligazione, in essere od eventuale, che potrebbe sorgere in capo a Centrofidi, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere, in dipendenza delle garanzie prestate a favore del richiedente.

Le cauzioni saranno definitivamente trattenute - e pertanto rinunciare ad ogni effetto di legge - quando si manifesti uno degli eventi meglio specificati nel "Contratto Concessione di Garanzia", e qui sinteticamente riportati:

I) mancata restituzione totale o parziale di anche uno solo dei finanziamenti erogati al cliente garantiti da Centrofidi. La cauzione verrà trattenuta a titolo definitivo fino a concorrenza della perdita effettiva subita da Centrofidi, salvo il recupero del maggior danno subito.

II) delibera del consiglio di amministrazione di Centrofidi per richiamo delle cauzioni a Riserva allo scopo di far fronte a perdite su garanzie emesse che non trovino capienza nei fondi rischi o nelle riserve di patrimonio netto.

III) delibera del consiglio di amministrazione di Centrofidi per richiamo delle cauzioni a Riserva allo scopo di mantenere un corretto livello di patrimonializzazione e/o un livello di rating adeguati all'ottimale esercizio - in accordo con le norme e i regolamenti bancari nazionali e internazionali - dell'attività finanziaria statutariamente prevista.

Quando non si verificano le ipotesi sopra descritte, i depositi saranno restituiti a partire dalla fine del trimestre nel corso del quale il soggetto garantito ha presentato a CentroFidi Terziario Scpa richiesta scritta di rimborso accompagnata dalla documentazione bancaria attestante l'estinzione dell'esposizione garantita.

CentroFidi Terziario S.c.p.a. informa che, avendo esercitato l'opzione di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 26/10/1972 n° 633, non emetterà fattura per le somme sopra indicate.

Il cliente ha tuttavia facoltà di ottenere la fattura, facendone richiesta scritta entro 7 giorni - a pena di decadenza - dal pagamento del corrispettivo. La richiesta inoltrata oltre tale termine non sarà evasa, potendo comportare l'irrogazione delle pene pecuniarie previste al Titolo IV del medesimo D.P.R. 26/10/1972 n° 633.

Fornitura dei servizi finanziari e tempi di erogazione

Centrofidi non è responsabile dell'effettiva erogazione dei finanziamenti richiesti sotto qualsiasi forma, né dei tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate dagli Istituti di Credito o Intermediari finanziari convenzionati. I tempi di delibera di CentroFidi Terziario Scpa sono variabili in dipendenza dell'importo dell'operazione e delle relative autonomie di delibera. Il rilascio della garanzia potrà avvenire esclusivamente previa ricezione della comunicazione di avvenuta delibera dell'affidamento da parte degli istituti di credito convenzionati ed in seguito alla sottoscrizione del contratto di garanzia da parte del richiedente. I tempi massimi di rilascio sono di 90 giorni dal momento della ricezione della delibera da parte della Banca.

Esonero da responsabilità e recesso

Sia il richiedente che Centrofidi possono recedere dal contratto di garanzia ai sensi dell'art. 1373 codice civile a mezzo raccomandata A/R da trasmettersi alla controparte. Se a recedere è il richiedente questo può inviare lettera raccomandata a: Centrofidi Terziario Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi per azioni, Via Santa Caterina d'Alessandria, 4 - CAP 50129 - Firenze. Qualunque sia il soggetto ad esercitare il recesso, questo non ha effetto per le prestazioni già eseguite, delle quali pertanto non può essere richiesta la restituzione. Per le proposte contrattuali negoziate fuori dai locali commerciali con clienti consumatori, questi hanno diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro il termine di quattordici giorni. In qualsiasi caso di recesso il richiedente non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti di Centrofidi o dei confidi soci neanche per eventuali danni subiti in conseguenza dello stesso. Per affidamenti accordati a revoca, in caso di richiesta di chiusura del rapporto da parte del richiedente, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R il tempo massimo di revoca della garanzia da parte di CentroFidi Terziario Scpa sarà di 60 gg. dalla ricezione della comunicazione. Dichiaro di aver preso visione e di aver accettato tutte le principali condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate.

Reclami, ricorsi e conciliazione e privacy

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario o richiedere di esercitare i propri diritti (cfr. capo III - Regolamento Europeo 679/2016), anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. Indirizzo geografico: CentroFidi Terziario Scpa - Ufficio Reclami - Via S. Caterina d'Alessandria n. 4 - 50129 - Firenze (FI); indirizzo di posta elettronica: info@centrofiditerziario.it. CentroFidi Terziario Scpa risponderà entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi: all'"Organismo di conciliazione bancaria" costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto al n.3 del Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, quale organismo di mediazione eletto dalle parti, salvo diverso accordo, o in alternativa all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a CentroFidi Terziario Scpa.

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Offerta fuori sede effettuata dal Sig. / la Sig.ra _____ con la qualifica di dipendente/collaboratore di:

☐ CentroFidi Terziario Scpa

☐ Confidi consorziato / Società di servizi convenzionata con CentroFidi Terziario Scpa per la raccolta delle domande di garanzia _____

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

Il/i sottoscritto/i _____

in proprio/in qualità di titolare/i legale/i rappresentante/i di _____

Dichiara/no di aver ricevuto e di aver preso visione di copia integrale di questo Foglio Informativo, composto di n. 2 pagine.

Data _____	Nome cognome _____	Firma _____
Data _____	Nome cognome _____	Firma _____
Data _____	Nome cognome _____	Firma _____
Data _____	Nome cognome _____	Firma _____